

TI_GERICHTE 17.2002.61 vom 23. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.61

FR: TI_GERICHTE 17.2002.61 du 23 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.61 del 23 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente censura anzitutto un vizio di forma. Fa valere che, secondo il precetto dell'immutabilità del processo penale, la pubblica accusa deve fissare in maniera definitiva già prima del processo i temi che saranno dibattuti, mentre in concreto il tema del processo è stato modificato all'ultimo momento. Anziché discutere dei circa 6000 pernottamenti di donne che hanno alloggiato all'Osteria _____, nella fattispecie si è insistito nel focalizzare la discussione su circa 20 pernottamenti conseguenti all'alloggio di quattro avventrici entrate in Svizzera senza validi documenti. Così facendo, soggiunge il ricorrente, si è violato anche il suo diritto d'essere sentito, impedendogli di prepararsi convenientemente al processo. Inoltre alla pubblica accusa è stato consentito di acquisire in aula agli atti gli incarti relativi alla condanna delle quattro colombiane che sarebbero entrate in Svizzera senza visto, nonostante che – contravvenendo alla CEDU – dal 17 novembre 1999, ossia dal momento in cui gli è stata estesa l'accusa di violazione della LDDS, gli inquirenti non gli abbiano consentito di partecipare all'interrogatorio delle quattro donne. Ciò gli ha precluso ogni controdomanda, sottraendogli anche la possibilità di indicare mezzi di prova una volta appresa in termini precisi la natura della accuse. Invece egli è comparso al dibattimento intenzionato a difendersi dalle altre imputazioni, pronto a sostenere l'errata applicazione da parte del Procuratore pubblico dell'art. 23 LDDS per quanto riguarda i circa 6000 pernottamenti prospettati nel decreto di accusa, trovandosi di fronte per finire a un'accusa d'altro genere, con elementi prodotti all'ultimo momento dal Procuratore pubblico ed estrapolati in modo inaccettabile dall'istruttoria, sfuggita al contraddittorio. Oltre a ciò, assevera il ricorrente, il primo giudice si è fondato su circostanze accertate in modo arbitrario.

E. 3

Nella misura in cui il ricorrente lamenta la violazione di norme di procedura, il gravame è inammissibile. A prescindere dal fatto che egli nemmeno indica quale norma sarebbe stata concretamente disattesa, il ricorso per cassazione per vizi di procedura è dato solo ove l'imputato abbia eccepito l'irregolarità “non appena possibile” (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Dal verbale del processo non risulta che egli abbia sollevato incidente alcuno, né che si sia opposto alla richiesta del Procuratore pubblico volta all'acquisizione degli incarti relativi ai procedimenti penali aperti nei confronti della quattro cittadine colombiane per violazione della LDDS. Certo, dalla sentenza impugnata risulta che il difensore ha genericamente protestato, ma ciò non basta per eccepire vizi di forma. Del resto il presidente della Corte si era dichiarato disposto a sospendere il dibattimento perché l'imputato potesse – volendo –

approfondire il contenuto dei fascicoli richiamati (sentenza, pag. 10), ma tale proposta è caduta nel vuoto. A poco sussidia dunque che in sede di arringa il difensore si sia poi doluto che il capo d'accusa a carico del suo cliente si fonda su prove non contestate a quest'ultimo in sede di inchiesta (verbale del processo, pag. 2). Tanto più che nemmeno in quella circostanza egli ha preteso in modo chiaro che simili prove fossero inutilizzabili ai fini del giudizio.

E. 4

A prescindere da quanto si è rilevato, il richiamo al principio dall'immutabilità del processo penale e al diritto d'essere sentito non gioverebbe comunque al ricorrente. Non solo il decreto d'accusa, infatti, ma già il rapporto di polizia giudiziaria (del 15 dicembre 1999: act. 46) prospettava nei confronti di lui una violazione della LDDS per avere ospitato – fra l'altro – le quattro cittadine colombiane prive di visto, condannate a loro volta con decreto d'accusa. E ciò in base al foglio d'agenda rinvenuto sulla sua persona durante la perquisizione di polizia, foglio su cui figuravano come ospiti dell'Osteria _____, dal 24 al 28 ottobre 1999, anche le citate donne colombiane (si veda anche il verbale del 28 ottobre 1999). Ora, non consta che il ricorrente si sia mai attivato per contestare tale risultanza, chiedendo ad esempio un contraddittorio con le ragazze oggetto dei separati procedimenti penali. Tanto meno risulta che egli abbia preteso un confronto prima del dibattimento, men che meno nel termine previsto dall'art. 227 cpv. 1 CPP. Dolersene ora è perciò tardivo. Si aggiunga, per abbondanza, che l'acquisizione agli atti dei citati incarti nemmeno sarebbe risultata decisiva, giacché la condanna in questione si sarebbe potuta ancorare senza arbitrio alle note figuranti sul foglio d'agenda sequestrato, al cui proposito il ricorrente non ha saputo dare spiegazioni (sentenza, pag. 11). Su questo punto il ricorso è destituito perciò di ogni consistenza.

E. 5

Il ricorrente denuncia il fatto che in fase istruttoria talune dichiarazioni del coaccusato, segnatamente quelle illustrate a pag. 8 della sentenza di assise, non gli sono mai state contestate. Ancora una volta però egli reagisce tardivamente: non solo infatti egli non risulta essersi opposto all'uso dei verbali del coaccusato (v. in proposito l'art. 227 cpv. 2 CPP), ma ha persino consentito a che tutti i verbali e i documenti facenti parte dell'incarto penale fossero considerati risultanze del dibattimento (verbale, pag. 2 in fondo e 3 in alto). Quanto alle asserite precisazioni che egli avrebbe addotto in aula, il ricorso si esaurisce in considerazioni appellatorie, nelle quali l'interessato si limita a contrapporre la propria personale versione dell'accaduto, senza sostanziare tuttavia alcun arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Dalle contestate ammissioni riportate a pag. 8 della sentenza impugnata, per altro, il primo giudice non ha tratto deduzioni rilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza, salvo accertare – ciò che sarebbe resistito anche a libero esame – che gli imputati erano consapevoli già da tempo della necessità del visto d'entrata per talune cittadine straniere (sentenza, pag. 9 in alto).

E. 6

Il ricorrente torna poi sull'acquisizione degli incarti relativi ai procedimenti penali contro le quattro cittadine colombiane prive di visto, ribadendo una violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare all'assunzione delle prove e criticando il fatto che tali inchieste siano state condotte “alla spicciolata”, senza approfondimenti, tant'è che le

donne sono state espulse dalla Svizzera il giorno dopo essere state interrogate. Già si è spiegato nondimeno che il ricorrente avrebbe dovuto eccepire il preteso vizio di forma al dibattimento, opponendosi all'acquisizione degli atti. Censurare il problema per la prima volta in cassazione è troppo tardi. Il ricorrente soggiunge che, sia come sia, nei rapporti di polizia riguardanti le quattro donne si adombrava unicamente il reato di attività lucrativa svolto senza permesso di lavoro o altra autorizzazione. A parte il fatto però che i decreti di accusa emanati a carico delle quattro donne poggiano anche sul capo d'imputazione per cui il ricorrente è stato condannato (quello di avere alloggiato le cittadine straniere sprovviste del visto d'entrata), ancora una volta l'argomento avrebbe dovuto, dandosi il caso, essere sollevato in prima sede. Cosa che l'imputato non ha fatto, avendo persino rifiutato di prendere in considerazione una sospensione del dibattimento offertagli dal presidente della Corte (sentenza, pag. 10).

E. 7

Riepilogate le doglianze all'indirizzo del primo giudice, il ricorrente conclude evocando anche critiche di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Così come sono esposte, tuttavia, tali censure non sono che la conseguenza della pretesa violazione del suo diritto d'essere sentito nell'assunzione delle prove e non hanno portata propria. L'inerzia manifestata dall'imputato in prima sede, del resto, non può essere rimproverata alla Corte di assise. A nulla sussidia poi dolersi – come fa il ricorrente – di essere stato condannato per irregolarità in 23 pernottamenti di quattro cittadine colombiane a fronte di 6000 pernottamenti complessivi menzionati nel decreto di accusa. Anche volendo sorvolare sulla palese appellatorietà dell'argomento (come tale improponibile), è appena il caso di rammentare che il proscioglimento dell'interessato da gran parte dei capi d'imputazione si deve all'orientamento preso nel frattempo dalla giurisprudenza (DTF 128 IV 117, secondo cui cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Svizzera non rendono abusivo il loro soggiorno per il solo fatto di esercitare un'attività lucrativa senza permesso), non all'ipotesi che i 6000 pernottamenti non siano avvenuti. Gli accenti polemici del ricorrente si dimostrano quindi fuori luogo.

E. 8

Se ne conclude che il ricorso, non privo di toni inutilmente offensivi verso il primo giudice (pag. 4 e 9), si rivela già a un primo esame irricevibile nel suo intero. Può quindi essere deciso con la procedura preparatoria dell'art. 291 cpv. 1 CPP. II. Sul ricorso di

E. 9

Con il proprio ricorso, sostanzialmente indentico – sia per la numerazione delle allegazioni sia per il contenuto – a quello di _____, _____ giunge alla conclusione che la sentenza nei suoi confronti è stata emanata anch'essa violando norme di procedura, in particolare per quanto attiene al suo diritto di essere sentito, e integra estremi di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Tutto ciò è già stato trattato nel quadro del ricorso parallelo e non soccorre ripetersi in quest'ambito. Si rinvia dunque ai considerandi che precedono, dai quali il ricorrente ha modo di capire perché la sua impugnazione è destinata all'insuccesso. III. Sulle spese

E. 10

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Sono posti di conseguenza a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Il ricorso di _____ è inammissibile. 2. Il ricorso di _____ è inammissibile. 3. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1400.– b) spese fr. 100.– fr. 1500.– sono posti a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno. 4. Intimazione a: – _____; – avv. _____; – _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Presidente della Corte delle Assise correzionali di _____; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, SERCO, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne; – Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente _____ Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.